

Proposte di modifica al Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC)

Si riportano i soli articoli modificati, con evidenziato in rosso le parti modificate e fra parentesi e cancellata la formulazione precedente.

Articolo 2 - Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione **per ciascuna delle componenti IUC, redatta su modelli messi a disposizione del comune, (~~redatta su modello messo a disposizione dal comune.~~)** ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Per quanto attiene la componente TASI non è necessaria la presentazione di una dichiarazione da parte di tutti i contribuenti per i quali il Comune è a conoscenza degli elementi necessari alla gestione del tributo attraverso le dichiarazioni ICI e IMU già presentate. Per quanto riguarda gli occupanti diversi dai proprietari o titolari di diritti reali di godimento la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti coloro che non hanno comunicato le proprie "generalità" in sede di predisposizione dei modelli pagamento per l'anno 2014 da parte del servizio IMU/TASI comunale.

Articolo 40 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche, copribili con il gettito tari

(Commi 1 e 2 omessi perché invariati)

3. Annualmente verrà stanziato dall'Amministrazione comunale l'importo da destinare all'incentivazione dei conferimenti. Tale importo, suddiviso per il totale dei punti ottenuti, determinerà il valore unitario del "punto" di incentivazione. Il valore unitario del punto di incentivazione, moltiplicato per il numero totale di punti totalizzati da ogni utente nel corso dell'anno, determinerà la cifra da accreditare sulla bolletta relativa all'anno successivo, e per le utenze non più iscritte a ruolo si provvederà all'erogazione sotto forma di rimborso, **purchè la somma da rimborsare risulti superiore a 12,00 euro.**

(Comma 4 omissso perché invariato)

Articolo 43 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche, in relazione al conferimento di rifiuti valorizzati presso l'isola ecologica

(Comma 1 omissis perché invariato)

2. Annualmente verrà stanziato dall'Amministrazione comunale l'importo da destinare all'incentivazione dei conferimenti. Tale importo, suddiviso per il totale dei punti ottenuti, determinerà il valore unitario del "punto" di incentivazione. Il valore unitario del punto di incentivazione, moltiplicato per il numero totale di punti totalizzati da ogni utente nel corso dell'anno, determinerà la cifra da accreditare sulla bolletta relativa all'anno successivo, e per le utenze non più iscritte a ruolo si provvederà all'erogazione sotto forma di rimborso, **purchè la somma da rimborsare risulti superiore a 12,00 euro.**

(Comma 4 omissis perché invariato)

Articolo 52 - Versamenti e gestione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate a scadenza semestrale la prima scadente il 16 aprile e la seconda il 16 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione **entro la scadenza della prima rata di ciascun anno. (il 16 settembre di ciascun anno)**

2. Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione del tributo, la scadenza del versamento TARI del 16 aprile è posticipata al 16 agosto.

3. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.